

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente ha affermato che:

- in data 24/12/2010 sottoscriveva il contratto di prestito n. ***208, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio mensile, a decorrere dal 01/02/2011;
- il contratto veniva anticipatamente estinto nel mese di novembre 2017, dopo 81 rate scadute e pagate (su 120 rate totali), con un ristoro parziale degli oneri non maturati pari ad € 332,79;
- l'intermediario, a riscontro del reclamo, offriva *pro bono pacis* l'importo di € 292,98;
- il cliente non ritenendosi soddisfatto del riscontro, proponeva ricorso;
- le commissioni di attivazione sono state corrisposte a copertura di attività aventi natura eterogenea ed essendo la relativa clausola opaca devono considerarsi da rimborsare secondo il criterio *pro quota*;
- le commissioni di gestione remunerano attività di natura gestoria del prestito e sono palesemente riferite all'intera sua durata. Sono pertanto da rimborsare secondo il metodo del *pro rata temporis*;
- gli oneri di intermediazione, secondo la stessa descrizione, remunerano anche attività di natura gestoria, e sono quindi chiaramente di natura *recurring*. Non si può non evidenziare l'assoluta genericità della "*descrizione*" della commissione in oggetto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- circa il rimborso *pro quota* del premio assicurativo, l'orientamento dei Collegi riconosce, in capo all'intermediario, la legittimazione passiva e quindi l'obbligo di corrispondere al consumatore quanto dallo stesso richiesto a titolo di quota parte dei premi assicurativi ad esito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Chiede pertanto il rimborso di oneri non dovuti per euro 1.547,93, oltre interessi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente ha affermato che:

- con lettera di riscontro al reclamo, comunicava il parziale accoglimento del reclamo, dichiarandosi disponibile al rimborso della somma di € 292,98;
- con ricorso, il cliente, rifiutando il rimborso offerto, riproponeva le medesime doglianze di cui al reclamo;
- riguardo alle commissioni di attivazione, esse non sono soggette a rimborso in quanto percepite *upfront* a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- riguardo alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 332,79; calcolata in linea ai criteri IFRS-IAS;
- la banca, rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 292,98 "*non accettata dal cliente*" calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo e comprensiva del rimborso del premio assicurativo;
- riguardo alle spese assicurative, la banca ha contestualmente versato alla Compagnia Assicurativa e l'AG si è pronunciata in casi simili sulla carenza di legittimazione passiva; tuttavia, la banca, già in sede di risposta al reclamo, si rendeva disponibile ad offrire una somma comprensiva anche della quota non maturata del premio;
- con riferimento alla garanzia assicurativa a copertura dei rischi diversi di impiego, la banca ha sottoscritto direttamente tale polizza e sostenuto il relativo costo;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, che riporta chiaramente tutti i dettagli e le condizioni dell'attività.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.951,58	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	202,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	32,50%
Data di inizio del prestito	01/02/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	11,71%

rate pagate	81	rate residue	39	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				605,24	Recurring	32,50%	196,70		196,70
Commissioni di gestione ©				1.381,02	Recurring	32,50%	448,82	332,79	116,03
Costi di intermediazione (D)				3.636,00	Recurring	32,50%	1.181,70		1.181,70
Costi assicurativi (G)				164,59	Recurring	32,50%	53,49		53,49
Totale				5.786,85					1.547,93

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4596 del 12 marzo 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.547,93, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA